

guy
MA



08006300604		
CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA		
N. 5549	- 3 OTT. 2007	
UOR	CC	RUD
Aff. Q.N.V.		PROPELTA
Fascicolo		Sottofascicolo
Pos- 3973/07		

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio I Affari Generali

Prot. n. 116/1/ ~~10003~~ /GM/AA/I
 Roma.

2 OTT. 2007

Alla Corte di Appello di

REGGIO CALABRIA

OGGETTO: Art. 10 del d. lgs. n. 66/2003, così come modificato dal d. lgs. n. 213/2004. Risposta a quesito.

Con nota prot. n. 3973/2007/f.s. del 28 giugno u.s. codesta Corte, in seguito ad una specifica istanza del responsabile della Segreteria Provinciale UGL avente ad oggetto l'applicazione al personale di questa Amministrazione dell'art. 10 del d. lgs. n. 66/2003 e succ. mod., ha chiesto di sapere quale sia l'esatto quadro normativo che, allo stato, disciplina la materia delle ferie.

In proposito si ritiene che, a tutt'oggi, per il personale del Comparto Ministeri, le ferie vadano fruite secondo le modalità di cui al vigente articolo 16 del C.C.N.L. del 16/05/1995, così come integrato dall'art. 34, comma 2 del C.C.N.L. del 16/02/1999.

Difatti l'articolo 10 del d. lgs. n. 66/2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del c.c., dopo aver riconosciuto al lavoratore il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, ne stabilisce le modalità di fruizione, facendo però salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

A tal proposito è da dire che il C.C.N.L. relativo al Comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto il 14/09/2007, non disapplicando l'art. 26

del CCNL del 12/06/2003, ha di fatto confermato, le norme di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro del 16 maggio 1995, del 16 febbraio 1999 e del 21 febbraio 2001, il C.C.N.L. integrativo del 16 maggio 2001, nonché l'Accordo sulle tipologie degli orari di lavoro del 12 gennaio 1996.

Alla luce di quanto sopra detto, pertanto, il termine massimo entro il quale il Dirigente potrà rinviare le ferie (max 2 settimane) per esigenze di servizio rimane quello previsto all'art. 16, co. 12 del CCNL del 16/05/1995.

Si fa presente, inoltre, che la previsione contrattuale di un arco temporale minore - 6 mesi, oltre l'anno di maturazione delle ferie, rispetto ai 18 mesi previsti nel d. lgs. n. 66/2003 - entro il quale riconoscere al Dirigente il potere di differire le ferie per esigenze di servizio, trova, altresì, applicazione poiché sicuramente, norma di miglior favore per il dipendente, conformemente a quanto previsto nell'art. 10 del citato decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Pontecchia